

(N. 817)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SFORZA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1950

Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero
e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace.

ONOREVOLI SENATORI. — La esecuzione del Trattato di pace, tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, per quel che attiene agli articoli 74 e 79 del Trattato stesso, già in atto con alcuni Paesi e di imminente inizio con altri, rende indispensabile e urgente l'adozione dei provvedimenti legislativi che consentano alle Amministrazioni interessate, e particolarmente al Ministero degli affari esteri ed a quello del tesoro, di poter meglio tutelare gli interessi nazionali nell'esecuzione degli Accordi particolari — connessi col Trattato di pace — già stipulati o da stipulare con i Governi esteri interessati.

Tali accordi rispecchiando situazioni peculiari ad ogni Paese, presentano aspetti e soluzioni diverse, specie per quel che riguarda i criteri di valutazione dei beni italiani ed i termini stabiliti per la loro eventuale restituzione agli aventi diritto o per la corresponsione agli stessi degli indennizzi previsti dal Trattato di pace.

Non è possibile, pertanto, disciplinare con un'unica legge questa materia; d'altra parte il provvedervi con leggi separate comporterebbe il rischio (caso jugoslavo) che da parte degli organi amministrativi interessati non si pervenga in tempo a porre in essere le operazioni indispensabili.

È doveroso, innanzi tutto, richiamare l'attenzione degli Onorevoli colleghi sulla circostanza che spesso gli accordi stipulati con i Paesi ai quali il Trattato di pace riconosce il diritto di ricevere riparazioni dall'Italia, possono risolversi in un miglioramento della portata delle clausole imposte al nostro Paese, soprattutto quando è possibile aderire rapidamente ad alcune condizioni che portano ad agevolazioni a favore dell'Italia, evitando, quindi, che le lungaggini amministrative compromettano i risultati raggiunti con gli accordi.

Da quanto sopra accennato si evince la urgente ed improrogabile necessità che il Governo della Repubblica sia posto in condizione di provvedere tempestivamente alla emanazione delle modalità di esecuzione degli Accordi di cui sopra.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, che si sottopone alla Vostra approvazione, con il quale sostanzialmente si raggiungeranno i seguenti obiettivi:

1° consentire al Ministero del tesoro di procedere ad un censimento dei beni, diritti ed interessi italiani situati in Paesi esteri e soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace, al fine di rendere possibile una previsione, sia pure molto approssimativa della spesa globale cui si dovrà far fronte per il pagamento degli eventuali indennizzi e porre il Governo italiano in condizione di poter preventivamente conoscere la portata economica degli accordi da stipulare;

2° fissare le norme basilari per la valutazione dei beni e per la liquidazione degli indennizzi agli aventi titolo in modo da consentire che a mezzo di atti legislativi delegati si possa provvedere, caso per caso, alla emanazione delle norme che stabiliscano le modalità di presentazione delle domande di indennizzo, la composizione delle Commissioni previste al punto 3° dell'articolo 2 del presente disegno di legge ed i termini entro i quali le domande stesse dovranno essere presentate.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si è creduto opportuno demandare al Ministro del tesoro la facoltà di procedere ad un censimento dei beni italiani all'estero eventualmente mediante denuncia obbligatoria: va quindi considerato che può verificarsi il caso che tale obbligo non sia opportuno o necessario imporre per beni, diritti ed interessi

situati in determinati Paesi e che, comunque, sia opportuno graduare nel tempo la presentazione delle denunce stesse e per non creare intralci alla normale attività del Ministero del tesoro e perchè può non essere conveniente emanare disposizioni per i beni situati nel territorio di Stati con i quali ancora non è possibile procedere neppure all'inizio delle trattative in merito (esempio: Albania-Etiopia)

Il Ministro del tesoro emanerà, in tal guisa, degli atti amministrativi, la cui inosservanza è sanzionata dal presente disegno di legge con l'irrogazione dell'ammenda fino a lire 30.000.

La sanatoria prevista nel penultimo comma dell'articolo 1 per coloro che non avessero già adempiuto, per fini diversi ed in obbedienza a disposizioni di legge già vigenti in materia, alle denunce di crediti e dei titoli verso l'estero, o alla cessione degli stessi, è una conseguenza che scaturisce *ope legis* dall'adempimento dell'obbligo di denuncia eventualmente imposto dal Ministro del tesoro ai sensi della presente legge; si è creduto opportuno inserirla per stimolare gli interessati a presentare le denunce nei termini che saranno stabiliti e per ottenere che le stesse siano veritiere e complete.

Particolari intese verranno stabilite tra il Ministero del tesoro, quello del Commercio Estero e l'Ufficio Italiano Cambi, perchè le denunce fatte ai sensi della legge che si propone alla Vostra approvazione vengano portate a conoscenza delle dette Amministrazioni per gli incumbenti di competenza.

L'ammenda prevista all'ultimo comma dell'articolo 1 è la sola sanzione che si è reputato di stabilire per gli inadempimenti, dato che non sarebbe stato possibile comminare una qualsiasi forma di decadenza dal diritto allo indennizzo; tale diritto essendo sancito dal Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1430 del 28 novembre 1947 (articolo 79).

I motivi che inducono il Governo a chiedere al Parlamento la delega legislativa di cui all'articolo 2 sono stati più sopra specificati; il limite di un anno per l'esercizio di tale delega è stato stabilito in previsione del lasso di tempo necessario per concludere almeno i più importanti tra gli accordi con le Potenze

Alleate ed Associate, mediante i quali gli oneri impostici dal Trattato di pace potranno essere attenuati e per il cui soddisfacimento sono stati già previsti e stanziati nel bilancio del Ministero del tesoro i relativi fondi al capitolo 450 per l'esercizio 1949-50; essendo da escludere nella maniera più categorica che provvedimenti emanati dal Governo in conseguenza della delega conferitagli ai sensi della presente legge possano contemplare oneri maggiori e oneri nuovi.

Va anzi rilevato che la presente legge consentirà al Tesoro di graduare e diluire nel tempo gli oneri derivanti dagli indennizzi, in modo da armonizzare le esigenze degli aventi diritto con quelle superiori dell'equilibrio del bilancio dello Stato.

Il primo comma dell'articolo 2 limita, inoltre, la eventuale corresponsione di un indennizzo ai soli cittadini italiani che abbiano perduto tutto o parte dei loro beni situati all'estero in conseguenza degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace o per effetto di accordi particolari sempre, però, direttamente connessi con la esecuzione del Trattato stesso, restando esclusa la possibilità di concedere, in base alla presente legge, indennizzi a cittadini italiani che abbiano perduto i loro beni situati all'estero per motivi diversi da quelli previsti dagli articoli 74 e 79 del Trattato di pace.

Il numero 1° dell'articolo 2, detta la norma fondamentale che in nessun caso potrà essere corrisposta, per un determinato bene perduto, una somma maggiore di quella che è stata attribuita al bene stesso in sede internazionale — dal Governo estero, cioè, in contraddittorio con il nostro —; e ciò perchè, sorgendo nel privato il diritto all'indennizzo soltanto se ed in quanto il suo bene, diritto ed interesse, sia stato utilizzato dallo Stato italiano e nella misura in cui il predetto bene è stato effettivamente utilizzato, non è ammissibile un procedimento diverso.

La misura dell'indennizzo è, quindi, quasi sempre decisa in sede internazionale, ma la precisa determinazione della stessa, specie per il caso, molto frequente, di valutazione forfetaria dei beni italiani all'estero e la deliberazione del pagamento inerente, dovranno

essere disposte da un organo amministrativo interno; ciò è prescritto dal n. 3° dell'articolo 2 il quale prevede la istituzione di speciali Commissioni amministrative interministeriali.

Non si è reputato opportuno inserire nel disegno di legge una data fissa alla quale si dovranno riferire le valutazioni dei singoli beni, in considerazione del fatto che le diverse situazioni dei beni italiani nei singoli Paesi possono consigliare l'adozione di criteri diversi.

In considerazione del fatto che gli accordi particolari con i diversi Stati riflettono situazioni diverse e che l'esecuzione di ogni accordo importa un lavoro rilevante, sono state previste più Commissioni, alle quali verrà devoluto l'esame di pratiche relative ad uno a più Stati, secondo della entità numerica dei beni italiani esistenti in un determinato Paese.

La Presidenza delle Commissioni predette sarà affidata ad un magistrato di grado particolarmente elevato ed il Governo si propone di fare partecipare alle stesse, oltre che i Rappresentanti dei Dicasteri economici maggiormente interessati in concreto alla soluzione delle questioni trattate, anche dei giuristi tratti dalle supreme magistrature amministrative e dell'Avvocatura dello Stato, nonché almeno due rappresentanti dei privati cittadini interessati. In casi particolari le Commissioni potranno essere integrate da funzionari di altre Amministrazioni e da esperti tecnici.

La natura giuridica di tali Commissioni non può essere dubbia; trattasi di organi puramente amministrativi con funzioni esclusivamente amministrative, costituiti in ausilio dell'Amministrazione del tesoro per l'espletamento di compiti eccezionali ed a maggior garanzia degli interessi dello Stato e del privato cittadino. Ciò esclude che le Commissioni stesse possano essere confuse con giurisdizioni speciali.

Il pagamento degli indennizzi agli aventi diritto sarà disposto con decreto del Ministro del tesoro.

Onorevoli Colleghi,

quanto sopra esposto è sufficiente, si ritiene, a dimostrare a Voi la necessità e l'urgenza della emanazione della presente legge che si sottopone alla Vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È data facoltà al Ministero del tesoro di disporre con propri decreti il censimento dei beni, diritti ed interessi italiani situati all'estero, che possano essere soggetti a perdita per effetto del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

Con gli stessi decreti potrà essere stabilito e regolato, ai fini suindicati, l'obbligo della denuncia dei suddetti beni, diritti ed interessi da parte dei rispettivi titolari.

L'adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente, nel termine all'uopo prescritto, estingue l'infrazione di omessa denuncia o cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle vigenti disposizioni.

L'inosservanza dell'obbligo di denuncia di cui al secondo comma è punita con l'ammenda fino a lire trentamila.

È conferita delega al Governo di emanare nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni necessarie per procedere alla liquidazione e corrispondenza di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani all'estero, in quanto il diritto a tale indennizzo sia loro riconosciuto dal Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, o da altri accordi internazionali, connessi col Trattato stesso, osservando i seguenti principi:

1° l'ammontare degli indennizzi non potrà in alcun caso superare il valore attribuito in sede internazionale ai beni, diritti ed interessi italiani per la loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace;

2° in caso di valutazione forfetaria di tutti o parte dei beni, diritti ed interessi italiani, le Commissioni di cui al seguente n. 3) stabiliranno il valore dei singoli beni, diritti ed interessi in base agli elementi accertati

dalle competenti Amministrazioni ed a quelli forniti dai titolari e liquideranno l'indennizzo tenuto conto, nel limite massimo stabilito al precedente n. 1), delle valutazioni forfetarie stabilite negli accordi conclusi con gli Stati interessati;

3° salvo che non sia diversamente stabilito dai relativi accordi internazionali, la determinazione dell'indennizzo dovrà essere effettuata da apposite Commissioni amministrative, nominate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli Affari Esteri, presiedute ciascuna da un magistrato di grado non inferiore al terzo, e delle quali, in ogni caso, dovranno far parte almeno due rappresentanti dei privati cittadini interessati, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro stabilirà con apposito decreto la misura degli emolumenti spettanti ai membri delle Commissioni di cui al n. 3) del precedente articolo, in rapporto ai lavori effettuati, e provvederà a tutte le spese necessarie per l'esecuzione della presente legge con i fondi iscritti ai capitoli 450 e 451 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.